

CAMERA DEI DEPUTATI N. 800

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati MISÈFARI e GULLO

Presentata il 23 gennaio 1959

**Nuova disciplina del congedo ordinario per i dipendenti
delle Amministrazioni statali**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Come è noto alcune categorie di dipendenti statali (magistrati e militari) godono di un periodo di congedo ordinario superiore a quello stabilito per gli altri impiegati dello Stato.

Per i militari il maggiore periodo di congedo è stabilito in relazione agli anni di servizio. La presente proposta di legge ha

lo scopo di estendere — con modifiche — il trattamento di ferie più favorevole in modo da mettere tutti gli impiegati dello Stato, almeno sotto questo aspetto, alla stessa stregua dei magistrati e dei militari.

Questo è lo scopo della presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Il primo comma dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è sostituito dal seguente:

«L'impiegato ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un congedo ordinario retribuito da usufruire in un solo periodo continuativo, compatibilmente con la esigenze di servizio, o distribuito, a sua richiesta, in periodi di minore durata che non eccedano il congedo spettantegli.

La durata del congedo è così stabilita:

- a) impiegati con meno di 15 anni di servizio: un mese;
- b) impiegati con oltre 15 anni di servizio: 40 giorni;
- c) impiegati con oltre 20 anni di servizio: 45 giorni.

Ai fini della determinazione della anzianità di servizio viene calcolato il servizio di ruolo o non di ruolo reso presso altre Amministrazioni statali ed il servizio militare prestato, ivi compreso quello di leva ».